

STATUTO ADEGUATO ALLA CIRCOLARE MINISTERIALE N°20 DEL 27 DICEMBRE 2018  
 RELATIVO AL D.lgs.117/2017 codice del terzo settore approvato dall'assemblea Straordinaria dei soci  
 con Verbale N°1 del 01/06/2019

allegato al Registro delle Imprese  
 n° 1448 Mod. 14 con  
 liquidatore esente diritti  
 per imposta di bollo e di registro

## STATUTO DELL' ENTE DEL TERZO SETTORE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DEL BEATO MARCO D'AVIANO ODV

### Art.1

#### **Denominazione sociale –sede–durata dell'organizzazione di volontariato "odv"**

1. È costituita fra i presenti ,ai sensi del codice civile,nel rispetto del D.lgs. 3 luglio 2017 n°117 e s.m.i, **un ente del terzo settore ets**,che assume la denominazione sociale: **ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DEL BEATO MARCO D'AVIANO ODV** ,l'associazione non è riconosciuta , ha sede legale in viale Mazzini n°10 int.12 nel comune di Aviano (Pordenone),è costituita a tempo indeterminato. L'associazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto , agisce nel rispetto delle leggi dello stato e di quelle regionali del "Friuli Venezia Giulia". Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati "aderenti" all'organizzazione ,esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della stessa. L'eventuale successivo cambio di sede legale non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea ordinaria e dovrà essere comunicata agli uffici pubblici competenti.

### Art.2

#### **Carattere associativo dell'organizzazione di volontariato D.lgs.117/2017 ART.4 c.1 –ART.32 c.1**

L'associazione di volontariato amici del beato Marco d'Aviano odv è un ente del terzo settore che nasce e si muove su ispirazione cristiana ed umana dei suoi fondatori, estranea ad ogni attività politica-partitica ,religiosa e razziale **art.4 non ha scopo di lucro ,persegue finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale** , **art.32 c.1** con apporto prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, mediante lo svolgimento delle attività prevalentemente in favore di terzi ,riconducibili all'attività di interesse generale art. 5 D.lgs.117/2017.

### Art.3

#### **Scopo finalità e attività d'interesse generale dell'organizzazione di volontariato D.lgs.117/2017 Art.5**

L'associazione di volontariato amici del beato Marco d'aviano odv opera nelle seguenti attività di interesse generali:

- 1) **Art.5 comma 1 lettera n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125, e successive modificazioni;**
- 2) **Art 5 comma 1 lettera u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
- 3) **Art.5 comma 1 lettera r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti**
- 4) **Art.5 comma 1 lettera y)protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n°225, e successive modificazioni.**

Attività specifiche(operative):

L'Associazione opera principalmente nell'ambito solidarietà e cooperazione internazionale allo sviluppo e sostegno a distanza, ma anche nel settore promozione, integrazione culturale e beneficenza sia nel territorio italiano che estero.

**L'associazione nello specifico potrà svolgere le seguenti attività sia in ambito nazionale ed internazionale.**

- 1)Sensibilizzazione e promozione della cultura della solidarietà umana;

- 2) Sostegno a distanza alle famiglie più bisognose o singoli più bisognosi, sia attraverso un sostegno economico che materiale;
- 3) Costruzione di piccole case di accoglienza per disabili e bambini orfani "orfanotrofi" e costruzione di centri primo soccorso e relativi impianti elettrici e fotovoltaici;
- 4) Promuovere e sostenere lo sviluppo idrico per uso pubblico con la costruzione di pozzi d'acqua e piccoli ponti per attraversamento di fiumi e corsi d'acqua.
- 5) Favorire la creazione di solidarietà tra popoli di culture diverse, attraverso attività di promozione culturale.
- 6) Promozione dell'istruzione scolastica nei luoghi di missione e costruzione piccoli centri scolastici ed asili nido, con relativi impianti elettrici e fotovoltaici.
- 7) Invio di container con materiali vari: (scolastici, vestiario, igienico/sanitario, elettrico, gruppi elettrogeni-pannelli fotovoltaici-frigoriferi, alimentari, medicine, etc) invio attrezzature sanitarie "elettrocardiografi, etc".
- 8) Invio di mezzi di pronto soccorso "ambulanza", di mezzi agricoli (trattori, etc) per sviluppare l'agricoltura locale, invio di mezzi di trasporto (biciclette, motorini, etc)
- 9) Raccolta (automezzi e materiali vari, "vestiario, medicine, materiali, scolastici, sanitari, generi alimentari, vedi punto 7-8, etc) e gestisce il centro di raccolta
- 10) Beneficienza nel territorio italiano, "attività di beni e servizi" nei casi di pubblica calamità ... emergenze, alluvioni, terremoti, fornendo aiuti materiali, necessari per le situazioni specifiche.
- 11) Promozione della buona pratica di "scambio solidale"
- 12) L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.lgs. 117/2017.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 attività diverse da quelle di interesse generale, a condizioni che siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

#### Art. 4

#### Risorse Art. 33 c. 1.2.3 ed Attività economiche di raccolta fondi Art. 7 c 1.2

- 1) salvo quanto previsto dal comma 3 art. 33, le organizzazioni di volontariato possono trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni, sovvenzioni, rimborsi da convenzioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui art. 6.
- 2) per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
- 3) Ogni altra entrata ammessa ai sensi della legge dello stato italiano (D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni).

Raccolta fondi art. 7 comma 1-2 d.lgs. 117/2017

1 Gli enti del terzo settore possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico in conformità a linee guida adottate con decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la cabina di regia di cui all'articolo 97 e il consiglio nazionale del terzo settore. Le attività di raccolta fondi possono essere molteplici: organizzando attività di sostegno, quali manifestazioni (sportive non competitive), culturali, di spettacolo, di tempo libero, concerti, e campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, etc.

**Art.5**  
**I beni**

L'Associazione può acquistare o ricevere beni mobili e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività e sono ad essa intestati, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi e dallo statuto art.5 Dlgs.117/2017.  
Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

**Art.6**  
**Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro**  
**D.lgs.117/2017 Art .8 c.1**

"Il patrimonio dell'associazione di volontariato amici del beato Marco d'aviano odv, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale" in riferimento art.5 D.lgs .n° 117/2017.

**Art.7**  
**Divieto distribuzione degli utili**  
**D.lgs.117/2017 art.8.c. 2**

L'associazione ha il divieto di distribuire , anche in modo indiretto , utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a propri , associati, lavoratori e collaboratori ,amministratori ,ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo". Nel caso di inosservanza della legge sono previste sanzioni amministrative pecuniaria a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli organi amministrativi D.lgs n°117/2017 art.91 c.1.

**Art.8**  
**Devoluzione del patrimonio residuo in caso di estinzione o scioglimento**  
**D.lgs.117/2017 art.9**

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione , il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del terzo settore , previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro unico del terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge , o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore ,nelle more della piena operatività del suddetto ufficio .L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati .L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea, secondo le modalità di cui all'art. 27 cc. : 1)Quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi , 2)per altre cause di cui all'art. 27 (impossibilità di raggiungere gli scopi ), i soci sono deceduti o mancano gli associati .  
Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli organi amministrativi in caso di violazione d.lgs.117/2017 art.91 c.2 d.lgs 117/2017.

**Art .9**  
**Gli organi sociali dell'associazione sono:**

- 1) l'assemblea dei soci
  - 2) l'organo di amministrazione
  - 3) Presidente –
  - 4) organo di controllo
  - 5)Organo di revisione legale dei conti
- Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso ,salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione,le stesse dovranno essere preventivamente autorizzate dall'organo di amministrazione.

**Compiti dell'assemblea dei soci****D.lgs.117/2017 art.25**

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti ,da almeno 3 mesi ,nel registro degli associati. Hanno diritto di voto tutti i soci in regola col pagamento della quota sociale.

"L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- 1) Nomina (elege)-e revoca (singolarmente e nominativamente ) i componenti degli organi associativi ( presidente -organo di amministrazione organo di controllo e revisione se necessario),con assemblea ordinaria .
- 2)L'assemblea stabilisce in base al numero dei soci , il numero degli amministratori che può essere : 5(cinque)-7(sette)-9(nove).Il cambiamento può avvenire solamente al rinnovo delle cariche sociali.
- 3) Approva il bilancio di esercizio annuale (entro fine aprile anno successivo -assemblea ordinaria annuale art.21 c.1 del c.c),e stabilisce il contributo/quota annuale dei soci.
- 4)Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi art.18 ed art.22 del c .c. ai sensi dell'art.28del Dlgs.117/2017 e promuove azione di responsabilità nei loro confronti(assemblea ordinaria art.21.c.1 del c.c).
- 5) Delega/ attribuisce la competenza di ammissione ed esclusione dei soci all'organo di amministrazione.
- 6) Delega/attribuisce la competenza di ammissione ed esclusione dei volontari all'organo di amministrazione.
- 7) Delibera, con maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello statuto e atto costitutivo (assemblea straordinaria art.21 c.2 del c.c ).
- 8) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ,(assemblea ordinaria art.21.c.1 del c.c).
- 9) Delibera , con maggioranza qualificata lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione (assemblea straordinaria art.21 c.3 del c.c ).
- 10) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto .
- 11) Delibera sul trasferimento della sede legale dell'associazione ( assemblea ordinaria art.21 c.1 del c.c).
- 12) Delega all'organo di amministrazione i limiti e modalità del rimborso spesa.
- 13) Delega all'organo di amministrazione sull'attività dell'associazione da svolgere, nei vari settori di competenza,(assemblea ordinaria).
- 14) Delibera e approva su proposta dell'organo di amministrazione un regolamento interno,(necessario per la gestione interna dell'associazione), con assemblea ordinaria .
- 15) Delega/attribuisce all'organo di amministrazione cambiamenti/passaggi a varie forme di regimi fiscali consentiti per legge (senza modifiche statutarie).
- 16) Delibera su proposta dell'organo di amministrazione l'acquisto della personalità giuridica art.22 D.lgs.117/2017,in questo caso si avrà una modifica statutaria dell'art.1 del presente statuto (assemblea straordinaria).
- 17) Delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario/straordinario,sottoposto alla sua approvazione dall'organo di amministrazione .
- 18) Delibera/stabilisce come luogo/sede per le ( riunioni- convocazioni assemblee etc)- oltre la sede legale , altre sedi , in base alle necessità o eventi particolari.
- 19) Approva/autorizza e prevede l'intervento dei soci in assemblea per via elettronica/telematica (videoconferenza/videochiamata),anche come espressione di voto, purchè sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa al voto art.24 comma 4 D.lgs. 117/2017,le modalità di attuazione saranno definite nel regolamento interno .

**Art.11****Composizione rappresentanza e convocazione nell'assemblea dei soci**

- 1).**art.24 D.lgs.117/2017.** L'assemblea è composta da tutti i soci in carica , ogni associato ha un voto.
- 2)In assemblea ogni socio avente diritto può conferire delega scritta ad altro socio avente diritto di voto .Ciascun associato può rappresentare: un socio-1 delega ( associazione fino a 20 soci ), due soci-due deleghe (associazione fino a 50 soci), tre soci -tre deleghe (associazione fino a 500 soci), (associazione superiore a 500 soci 5 deleghe art.24 c.3 . D.lgs. 117/2017).Lo statuto ; A) trattandosi di un'associazione ODV, **art.4 non ha scopo di lucro ,persegue finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale**,B) gli amministratori (svolgono la loro attività spontanea ,gratuita e senza fine di lucro diretti o

Indiretti e per garantire la democraticità interna e pari opportunità **dispone: C)** nelle assemblee dei soci(ordinarie o straordinarie) gli amministratori hanno diritto di voto , di delegare ed essere delegati come tutti gli altri soci.

3) L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente.

4) L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o persona designata dall'assemblea stessa.

5) L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'organo di amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/10° (un decimo) dei soci art.20 comma 2 Codice C; in tutti questi casi la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

6). Il presidente convoca l'assemblea ordinaria/straordinaria con avviso scritto, (lettera semplice consegnata a mano o inviata per posta ,lettera raccomandata , fax, sms, email), contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno "(10 giorni per assemblea ordinaria) – mentre(15 giorni per assemblea straordinaria) " prima della data di convocazione dell'assemblea.

7) L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio annuale nelle forme previste dalla legge e dal D.lg es.n°117/2017 e s.m.i. entro e non oltre il 30 aprile ,almeno 15 giorni prima della data di 1° convocazione e l'eventuale data della 2° convocazione.

8) L'assemblea deve essere altresì convocata prima della scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

### **Art.12**

#### **validità dell'assemblea ordinaria art.21 comma 1 codice civile**

1).L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci dell'associazione ,(presenti/fisicamente o per delega) ; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera a maggioranza dei voti.

#### **validità dell'assemblea straordinaria art.21 comma 2 codice civile**

2).L'assemblea straordinaria è validamente costituita sempre : con la presenza del 75%=3/4 dei soci dell'associazione (presenti /fisicamente o per delega) e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti ,in mancanza della maggioranza 75% dei soci ,e le eventuali successive convocazioni da tenersi almeno 4 giorni dopo l'una dall'altra.

#### **Validità dell'assemblea straordinaria art.21 comma 3 codice civile**

3).L'assemblea straordinaria è validamente costituita sempre con la presenza almeno del 75%=3/4 dei soci dell'associazione (presenti /fisicamente o per delega) ed il voto favorevole del 75%=3/4 dei voti

### **Art.13**

#### **votazioni – deliberazioni- verbalizzazioni dell'assemblea dei soci**

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti .La partecipazione dei soci in assemblea può avvenire anche via telematica(videoconferenza/videochiamata),con espressione di voto finale ,art.24 c-4 D.lgs.117/2017.

1. Le votazioni sia per il rinnovo degli organi sociali sia di altri argomenti avvengono di regola nominalmente e per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

2. L'assemblea ordinaria delibera secondo art.12 comma 1 del presente statuto

3. l'assemblea straordinaria delibera secondo art.12 comma 2-3 del presente statuto

4. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale che può essere redatto dal segretario o dal tesoriere o in loro assenza da un componente dell'assemblea. Il verbale è firmato dal presidente e dal segretario (in assenza di quest'ultimo),da un componente dell'organo di amministrazione. Tutti i soci partecipanti firmano la loro presenza se c'è spazio nel verbale ,altrimenti su un foglio che viene allegato allo stesso.

5. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

## - Organo di amministrazione - ODV

**Composizione-durata-rieleggibilità-tipo di convocazione-requisiti**

**Art.26 c.1-** Nelle associazioni riconosciute o non riconosciute del terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione. La nomina degli amministratori spetta all'assemblea dei soci, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo. **Art 34 c.1** Lo statuto prevede che gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate(soci).

L'organo di amministrazione attualmente è formato da 5(cinque)amministratori eletti dall'assemblea dei soci esclusivamente tra le persone fisiche associate,(Presidente-Vicepresidente-tesoriere-segretario-amministratore).L'assemblea annuale in funzione del numero dei soci ravvisa la necessità, può disporre al rinnovo delle cariche sociali l'aumento a 7(sette) o 9(nove) amministratori". Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato "eletto" dall'assemblea dei soci assieme agli altri componenti (amministratori) dell'organo di amministrazione.

1. Gli amministratori eletti rimangono in carica per un periodo di 2 anni e sono rieleggibili. Si compila una lista dei soci non eletti con i voti che hanno ricevuto e si allega al verbale dell'assemblea. Da questa lista si attingerà in caso di dimissioni o decadenza dei componenti dell'organo di amministrazione. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell'assemblea degli associati per l'elezione dei membri mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto.

3. l'organo di amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro(amministratore) ha diritto ad un voto, non è ammessa delega.

4. l'organo di amministrazione è convocato dal presidente con avviso scritto, (lettera semplice, consegnata a mano o via postale), fax, email, sms), contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i componenti, a cura del presidente almeno 7 (sette) giorni prima della data di convocazione.

5. In caso di assoluta urgenza l'organo di amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma, email, sms o comunicazione telefonica.

**6.Requisiti art. 26 c.3** L'assemblea dei soci può subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e codici di comportamento adeguati art. 2382 del codice civile.

7) Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

8) Gli amministratori hanno una responsabilità **interna ed esterna**. Sotto il profilo interno sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato (art.18 codice c.), per cui devono operare con "la diligenza del buon padre di famiglia" (art.1710 codice c.). In ogni caso resta immune da responsabilità l'amministratore assente o dissenziente. Questa responsabilità verso l'associazione può comportare la richiesta di risarcimento del danno patito: le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea dei soci e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori (art.22 codice c.). Per le associazioni non riconosciute, si aggiunge la **responsabilità esterna** per i debiti sociali. L'art.38 del codice c. prevede che per le "obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono fare valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidamente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. La giurisprudenza ha esteso questa responsabilità non solo a chi ha materialmente "stipulato un contratto" generalmente il presidente, ma anche ai membri degli organi sociali (organo di amministrazione – assemblea dei soci).

**Art.15****Il Bilancio**

**L'organo competente a redigere il bilancio e forme previste è l'organo di amministrazione**

**L'organo di amministrazione** dell'associazione di volontariato amici del beato Marco d'Aviano odv, **deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'art.13 c.1-2 e dall'art.14 c.1-2 e da tutte le forme previste nel D.lgs.117/2017 e successive modificazioni e dalle leggi in vigore nello stato italiano e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.**

Viene approvato dall'assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce. Il bilancio annuale è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. L'associazione che effettua raccolte pubbliche di fondi, deve inserire all'interno del rendiconto c. o bilancio annuale, un rendiconto specifico ai sensi della legge.

**Funzioni dell'organo di amministrazione**

L'organo di amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea è convocato è presieduto dal presidente o in sua assenza dal vicepresidente. Esso risponde direttamente all'assemblea e dalla quale può essere revocato ,per gravi motivi,revocato con motivazione. I suoi compiti sono:

- 1) **deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dal D.lgs.117/2017 e successive modificazioni ed il bilancio preventivo da sottoporre all'assemblea dei soci ,insieme alle attività e programmi futuri.**
  - 2) deve riunirsi quando ci sia la necessità o ne facciano richiesta almeno un terzo dei amministratori .
  - 3) svolgere tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento degli suoi scopi:( redige una serie di norme -regolamento/interno- e li sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci).
  - 4) assumere il personale o, se necessita un consulente specifico (notaio, avvocato, commercialista)
  - 5) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
  - 6) approvare le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'Associazione;
  - 7) sottoporre all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
  - 8) deliberare l'ammissione dei nuovi soci, le eventuali esclusioni, ratifica i recessi (con annotazione nel libro dei soci).
  - 9) deliberare l'ammissione /esclusione dei volontari , con annotazione nel registro dei volontari .
  - 10) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
  - 11) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
  - 12) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione ;
  - 13) nell'eseguire i propri compiti l'organo di amministrazione può farsi assistere da tecnici/esperti da esso nominati, nel numero massimo di tre , i quali possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto.
- Le delibere"verbali- scritti" dall'organo di amministrazione sono firmate da tutti i componenti "amministratori "partecipanti.

**Art.17****Il Presidente -tesoriere -segretario**

1. Il presidente come tutti gli altri amministratori dura in carica 2 anni ed è rieleggibile ,cessa per scadenza di mandato o per dimissioni volontarie o per eventuale revoca ,per gravi motivi, decisa dall'assemblea con la maggioranza dei presenti.
2. Il presidente è eletto dall'assemblea dei soci a maggioranza dei presenti, ed è l'amministratore che rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
3. Il presidente convoca e presiede l'assemblea dei soci ,convoca e presiede l'organo di amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori ,ha diritto di voto come tutti gli amministratori e i soci. Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione.
4. Il presidente cura la custodia dei registri o libri sociali obbligatori presso la sede dell'Associazione.
5. In caso di impossibilità e/o impedimento temporaneo ,il presidente delega(scritta) nel compiere gli atti giuridici o a svolgere le sue funzioni il Vicepresidente .
6. Il tesoriere svolge le funzioni di cassiere e di economato e coadiuva con il presidente.
7. Il segretario e gli altri amministratori coadiuvano con il presidente nelle pratiche amministrative e burocratiche .
- 8) Tutti i componenti dell'organo di amministrazione svolgono le loro funzioni come attività di volontariato ed è valido art.17 del Dlgs 117/2017. I volontari sono persone che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite dell'associazione , mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta ,in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

## **Art.18**

### **Organo di controllo**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.30 c.2 D.lgs.117/2017 ,l'assemblea procede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico.

## **Art.19**

### **Nomina dell'organo di revisione legale dei conti**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.31 c.1 D.lgs.117/2017 l'assemblea dei soci procede alla nomina del revisore legale dei conti.

## **Art.20**

### **Diritto dei soci ad esaminare i libri sociali obbligatori**

#### **Le scritture contabili e di bilancio**

##### **D.lgs.117/2017 Art. 15 c. 3**

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali :

- 1) libro degli associati (libro soci) 2) libro delle adunanze e delle deliberazioni "libro dell'assemblee dei soci" 3) libro delle adunanze e delle deliberazioni" libro dell'organo di amministrazione"
- 4) Registro dei volontari (soci che svolgono attività e volontari non occasionali) (come da art.17).
- 2) Le scritture contabili e di bilancio ,verbal redatti per atto pubblico
- 3) Le modalità previste dallo statuto" sono : una sera ogni 3 settimane , presso la sede legale dell'associazione o altre località ,previo accordo verbale con il presidente il quale potrà delegare un componente dell'organo di amministrazione .

## **Art.21**

### **Volontario e attività di volontariato**

#### **D.lgs.117/2017 art.17**

"1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2. I volontari sono persone che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite dell'associazione , mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta ,in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art.17 comma 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n°117 . La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

5. All'interessato che intende far parte dei volontari viene richiesto un periodo di prova/conoscenza , dopo di che può presentare una domanda d'ammissione. L'organo di amministrazione entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda si riunisce , valuta la richiesta e convoca il volontario(requisito importante è un codice etico-di comportamento ed un'impegno a svolgere le attività richieste ). Dopo questa convocazione/colloquio ,se è positiva,con opposita delibera viene iscritto nel registro dei volontari. Il volontario che in seguito non si comporta ( correttamente, onestamente, etc ,trasgredisce le regole statutarie o organizzative o per qualsiasi motivo non offre più disponibilità di tempo ) viene escluso dall'associazione con delibera dell'organo di amministrazione. L'atto di esclusione può essere comunicato all'interessato (verbalmente o per iscritto), e viene tolto dal registro dei volontari.L'associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontario ,nonché per la responsabilità verso i terzi.In seguito nel regolamento interno art.39 possono essere definite le regole di ammissione\_o di esclusione del volontario.

## **Art.22**

### **Assunzioni di lavoratori dipendenti (Personale retribuito)**

La legge (D.lgs. 117/2017 art.33 c.1) dà la possibilità alle associazioni di volontariato di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. Il lavoro subordinato (retribuito/dipendente) è incompatibile con l'attività di volontariato o socio, art.17, comma 5, per cui il lavoratore dipendente non può essere volontario o socio, anche dal punto di vista assicurazione "infortunio, malattie, etc".

## **Art.23**

**E' presente la condizione prevista dall'Art. 26 c.6-7 relativamente al potere di rappresentanza.**

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, codice fiscale, nonché ai quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. L'assemblea dei soci attribuisce "Il potere di rappresentanza" al presidente il quale può autorizzare con delega scritta il vicepresidente o un altro amministratore dell'organo di amministrazione.

L'associazione stabilisce che il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed è espresso congiuntamente con delibera dell'organo di amministrazione. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

## **Art. 24**

**Assicurazione obbligatoria -- responsabilità ed assicurazione degli associati volontari**

**Responsabilità dell'organizzazione -- assicurazione dell'organizzazione**

**D.lgs.117/2017 art.18 C.1-2-3**

**1. Gli aderenti all'Associazione (soci e volontari) sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.** L'associazione può assicurare anche i volontari occasionali in casi particolari (feste, eventi, caricamento di container o altre situazioni particolari, etc).

**2. L'associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.**

**3. L'Associazione risponde, con i propri beni "risorse economiche", dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.**

### **4 Assicurazione dell'organizzazione**

L'Associazione, previa delibera dell'organo di amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

## **Art. 25**

### **Procedura di ammissione dei soci e numero degli associati**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito per legge, se dovesse scendere per qualsiasi motivo, va reintegrato obbligatoriamente entro l'anno sociale (1° gennaio — 31 dicembre).

- 1) Possono aderire all'associazione tutti i cittadini (persone fisiche), senza distinzione di sesso, età, razza, religione e senza scopo di lucro e che condividono i valori, gli obiettivi, le finalità perseguiti della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione. **Lo statuto, non prevede l'ammissione come soci di altri del terzo settore, art.32 c.2 D-lgs 117/2017.**
- 2) L'interessato che di sua spontanea volontà chiede di far parte dell'associazione (come socio), prima di presentare domanda viene messo a conoscenza dello statuto ed eventuali regolamenti interni dai componenti degli organi sociali e viene richiesto un periodo di prova/conoscenza, al termine di cui può presentare una domanda d'ammissione.

3) Terminato il periodo di prova l'interessato compila una domanda che fornisce i suoi dati (cognome, nome, residenza, data di nascita, domicilio, telefono, indirizzo di posta elettronica, codice fiscale).

4) Nella domanda di ammissione deve dichiarare di accettare ed adempiere integralmente con senso di responsabilità il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi e di avere un comportamento (corretto, onesto, leale, gentile, collaborativo, rispetto della dignità umana e dei valori morali, sociali, culturali etc.) e offrire disponibilità "spazio temporale" a svolgere le attività di volontariato programmate dall'associazione. In assenza dell'accettazione e sottoscrizione da parte dell'interessato la domanda non può essere accolta.

5) **La domanda d'ammissione o rigetto art.23 c.3 D.lgs.117/2017 viene deliberata dall'organo di amministrazione entro 60 giorni** dalla data di presentazione, ed annotata se (accettata) nel libro dei soci. Sia che la domanda viene accettata o respinta dovrà essere comunicata adeguatamente all'interessato, da parte di chi ha proposto la domanda d'ammissione o da un componente dell'organo di amministrazione. Lo statuto dispone che l'interessato che riceve la domanda di rigetto non può ulteriormente appellarsi a nessun altro organo sociale dell'associazione stessa. Il nuovo socio per i primi tre mesi non ha diritto di voto art 24 c.1 D.l.gs .n° 117/2017. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

#### **Art. 26**

#### **Diritti e obblighi degli associati**

Gli associati hanno diritto di:

1. se in regola con il pagamento della quota associativa, di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
2. essere informati sulle attività svolte dall'associazione e di controllarne l'andamento.
3. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione.
4. concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività.
5. essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo le modalità e limiti stabiliti, e preventivamente autorizzate dall'organo di amministrazione.
6. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno obbligo di:

1. rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni.
2. essere parte attiva e recarsi presso sede legale o operativa, telefonare, consultare o.d.g. avvisi, informarsi sulle attività che l'associazione svolge;
3. svolgere tutte le attività in modo conforme agli scopi dell'associazione, a titolo personale, spontaneo, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.
4. versare la quota associativa secondo l'importo stabilito annualmente dall'assemblea, essa non è rimborsabile né rivalutabile, né trasmissibile.

Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà, spirito di collaborazione.

#### **Art.27**

#### **Perdita della qualifica di associato - Recesso ed esclusione**

1. La qualità di socio si perde per decesso-morte, dimissioni volontarie o esclusione.
2. Ciascun socio può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione dando opportuna comunicazione (scritta, email, fax, telegramma, raccomandata postale, lettera semplice).
3. Il socio che non abbia versato la quota associativa entro l'anno solare in corso, che contravvenga ai doveri/obblighi indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari interne, o alle deliberazioni degli organi associativi, oppure reca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, o svolga attività in contrasto o concorrenza (art.2390 codice c.) può essere escluso dall'associazione mediante delibera motivata dall'organo di amministrazione/assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'interessato.

**4 Il socio o l'amministratore può essere escluso o sospeso per motivi giudiziali o penali art 28-29 del C.p ,0 ( art2382) del codice /civile ,previa valutazione e successiva delibera dell'organo di amministrazione. L'associato che recede/dimissionario o viene escluso non può vantare diritti sul patrimonio dell'associazione né richiedere la restituzione delle quote sociali o contributi versati.**

#### **Art.28**

#### **La Responsabilità art.28 D.lgs.117/2017**

Gli amministratori , rispondono nei confronti dell'ente e dei terzi ai sensi dell'articoli n°2392,2393 ,2393 bis,2394, 2394 bis, 2395,2396 2407 del codice civile e dell'articolo 15del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n°39 in quanto compatibili.

#### **Art.29**

#### **Regolamento Interno**

L'organo di amministrazione dell'associazione redige un regolamento interno "Serie di norme interni " ,(norme di funzionamento e di gestione dell'associazione), prende in esame gli aspetti associativi di gestione (interna-ed esterna-del personale e dei materiali e mezzi, locali a disposizione, etc ),delibera l'operatività della norma e la porta ad approvazione alla prima assemblea dei soci, di conseguenza la trascrive nel libro dei verbali dell'assemblea dei soci, l'insieme di queste norme formano il regolamento interno.

#### **Art.30**

#### **Tenuta e conservazione delle scritture contabili art.87 D.lgs.117/2017**

L'associazione amici del beato Marco d'Aviano odv ( art.20-20 bis DPR.N°600- del 29/9/1973 ) ha l'obbligo di conservare le scritture contabili e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dall'art.22 DPR n°600 del 29/9/1973 e del codice civile n°2220 (almeno 10 anni).

#### **Art.31**

#### **Convenzioni**

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 c.1 D.lgs.117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione ,e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione ,quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita a cura del presidente ,presso la sede dell'associazione.

#### **Art.32**

#### **Norma transitoria**

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina ,trovano applicazione all'operatività del Runtz medesimo. A decorrere dal termine di cui all'art.104 del D.lgs.117/2017 ,in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art.5 –sexies del D.L. N°148/2017 ,la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo x del D.lgs. 117/2017 .L'acronimo **ODV** , potrà essere inserito nella denominazione ,in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi ,negli atti ,nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

#### **Art.33**

#### **(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto ,dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi ,si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n°117 (codice del terzo settore)e in quanto compatibile,dal Codice civile.